



OGGETTO: Disposizioni temporanee nell'emergenza epidemiologica COVID-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea in videoconferenza ai sensi del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73.

### **IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLA DI CMVC / BIM**

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO in particolare l'art. 73, comma 1 (Semplificazioni in materia di organi collegiali), che prevede quanto segue:

*"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";*

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DATO ATTO che questi Enti non sono dotati di un Regolamento che disciplina le sedute di Assemblea in modalità di videoconferenza;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi del sopra citato D.L. n. 18/2020, nel rispetto delle obbligatorie cautele sanitarie prescritte dal Governo e dalle autorità sanitarie, adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea in modalità telematica mediante videoconferenza, per tutta la durata dello stato di emergenza, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri, nonché



l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del Regolamento dell'Assemblea vigenti;

RILEVATO che gli Enti intestati dispongono di stanze dotate di strumentazioni idonee a consentire videoconferenze;

VISTO il T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DISPONE**

- a) E' approvata, per le motivazioni citate in premessa e nelle prerogative del Presidente dell'Assemblea, la modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute dell'Assemblea di CMVC e Consorzio BIM e - per analogia - dell'Ufficio di Presidenza ed eventuali Commissioni assembleari, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali degli Enti intestati; lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza avverrà mediante l'utilizzo del sistema denominato "GogleMeet" con le modalità di accesso che saranno fornite e attivate.
- b) Sono approvati i seguenti criteri relativi alle sedute dell'Assemblea in videoconferenza:

#### Art. 1 -Principi generali

Le sedute istituzionali degli organi Assembleari possono svolgersi nel periodo di emergenza sanitaria mediante la modalità telematica della videoconferenza, con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale e gli uffici di supporto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale degli Enti, in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei rappresentanti, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del Regolamento dell'Assemblea vigenti.

#### Art. 2 – Modalità di convocazione

La convocazione delle riunioni dell'Assemblea avverrà con le consuete modalità mediante invio **dell'avviso di convocazione a mezzo posta elettronica certificata (pec) o - per gli Amministratori che ne fossero sprovvisti – a mezzo posta elettronica o invio alle Amministrazioni Comunali.**

#### Art. 3 -Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli Amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
- assicurare alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio Comunale;
- consentire a tutti i componenti, nonché agli altri Amministratori autorizzati dal Regolamento, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al Regolamento del Consiglio Comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

#### Art. 4 -Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza.

Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Assemblea in videoconferenza ed a distanza:

- 1) il Presidente dell'Assemblea, ovvero chi presiede la seduta, può garantire la propria presenza fisica nella sala istituzionale della sede degli enti ovvero in videoconferenza;
- 2) per sale istituzionali si intendono anche le sale attrezzate con strumentazione idonea alla videoconferenza presenti presso la sede degli Enti;
- 3) la seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta da sedi diverse, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, pertanto in tal caso la sede è virtuale;
- 4) i Consiglieri e gli altri Amministratori convocati alla seduta, il Segretario Generale e gli uffici di supporto, possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza con la sala ove si svolge la riunione da luoghi diversi dalla sede istituzionale, ovvero presenziando nelle sale attrezzate con strumentazione idonea, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio;
- 5) l'utilizzo del sistema di videoconferenza potrà avvenire tramite strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione (qualora disponibili) nelle sale appositamente attrezzate o tramite strumenti di proprietà degli interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza;
- 6) la presenza dei Consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- 7) la pubblicità della seduta, qualora non possa avvenire la diretta streaming, potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale medesimo, della ripresa integrale dei lavori;



- 8) per il computo del numero legale (quorum strutturale) si considerano presenti i componenti collegati in videoconferenza.

#### Art. 5 – Partecipazione alla seduta

La presenza dei componenti dell'Assemblea è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario Generale, mediante appello nominale dei Consiglieri che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.

Alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori proponenti gli argomenti presenti all'ordine del giorno e - all'occorrenza - i dirigenti e collaboratori a supporto, i Revisori dei Conti, nei termini di cui al Regolamento dell'Assemblea ed allo Statuto.

#### Art. 6 - Apertura e chiusura della seduta

La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente assistito dal Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti; viene dato espressamente atto a verbale di ciascun provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza.

La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento, dallo Statuto, dalla Legge.

La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

#### Art. 7 - Interventi nel corso della seduta e votazione. Metodologia e regolazione

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri anche con modalità informatiche.

Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (preferibilmente a mezzo chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza.

Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (chat) del sistema di videoconferenza.

La votazione avviene per appello nominale dei soli Consiglieri collegati in videoconferenza e voto palese mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun Consigliere. In alternativa a discrezione del Presidente dell'Assemblea può essere proposta l'approvazione per acclamazione ove non vi sia alcuna obiezione da parte dei partecipanti. Le votazioni per eventuali dichiarazioni di immediata eseguibilità delle deliberazioni avverranno per acclamazione. In tal caso la proposta del Presidente dell'Assemblea per rendere immediatamente eseguibile gli atti si intende approvata all'unanimità dei Consiglieri partecipanti; su esplicita richiesta anche di uno solo dei Consiglieri partecipanti, si procederà alla votazione per appello nominale.

Al termine di ciascuna votazione il Presidente ne dichiara l'esito.



Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, durante ogni riunione, i Consiglieri e gli Uffici che prestano attività di supporto assicurano che il proprio microfono sia disattivato.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono.

#### Art. 8 – Utilizzo del sistema

Ciascun Consigliere, Assessore o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma).

#### Art. 9 – Sospensione della seduta per ragioni tecniche

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

#### Art. 10 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano lo Statuto ed il Regolamento dell'Assemblea.

### **DISPONE altresì**

- c) di dare mandato agli Uffici degli Enti di attuare le prescrizioni del presente provvedimento.
- d) di inviare il presente atto al Presidente, al Segretario Generale, ai Consiglieri, agli Assessori e ai Responsabili di servizio.
- e) di precisare che il presente provvedimento ha validità fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga di tale stato, ovvero fino alla vigenza dell'art. 73 Decreto Legge n.18/2020.

IL PRESIDENTE ASSEMBLEA CMVC  
*Marina Lanzetti*

IL PRESIDENTE ASSEMBLEA BIM  
*Fabio Depedro*